

Una circolare illustra le novità IVA del Decreto fiscale 2022

Non sono imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 5/E](#) sulle nuove disposizioni relative all'IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 ([D.L. n. 146/2021](#)). Nel documento di prassi vengono inoltre fornite indicazioni su alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, nonché sui servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori.

Agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue

Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a IVA nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del [D.L. n. 146/2021](#)) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell'imposta a suo tempo addebitata. L'eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all'Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l'operazione deve essere assoggettata a IVA dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è

stata effettuata l'operazione.

Operazioni effettuate da enti associativi

La [circolare](#) illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle **operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati**. Le misure, come previsto dalla [legge di Bilancio 2022](#), entreranno in vigore **a partire dal 1° gennaio 2024** e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell'IVA (cd. "*fuori campo IVA*") diventino operazioni esenti dall'imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini IVA, del regime forfettario.

Imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori

La [circolare](#) illustra, infine, **le modifiche al regime di non imponibilità IVA delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale**. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi *extra Ue* se rese a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 633

del 1972. (*Così*, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2022)